



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito [web:www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Ai genitori

Agli studenti e alle studentesse

Scuola secondaria I grado Vidari

Al Sito web

Favria, 12 settembre 2022

OGGETTO:CRITERI PER LA MOTIVATA DEROGA ALLA FREQUENZA NECESSARIA PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO.

(per secondaria primo grado in applicazione del D.L.vo 59/04 e del D.P.R. 122/09)

Per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, sia richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

Il Collegio Docenti con deliberazione del 1° settembre 2022 ha stabilito i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate sul RE e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri miranti a circoscrivere le deroghe a situazioni eccezionali:

1. in caso di malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
2. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es. alunni con cittadinanza non italiana, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;

3. per ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti, e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell'interesse del minore, l'opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;

4. sono esclusi dal computo delle assenze i giorni riferiti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. n. 516/88 Intesa con Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n. 101/89 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione Comunità Ebraiche Italiane, secondo Intesa del 27/02/87); sono altresì esclusi dal computo i giorni di assenza per la partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (nota n. 2065/11 Direzione Generale)

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria MIOTTI

firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993